

Finanziamento agevolato delle spese per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità connessi a esportazioni o investimenti italiani all'estero¹

Che cos'è

E' la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica e di studi di fattibilità, collegati a esportazioni o investimenti italiani all'estero, in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Beneficiari

Imprese italiane, loro consorzi o associazioni.
Hanno priorità le piccole e medie imprese, nonché le imprese in possesso di certificazione di qualità.

Spese finanziabili

Sono finanziabili al 100% le spese inserite nel preventivo approvato dal Comitato Agevolazioni della SIMEST.
Il preventivo può comprendere, in particolare, salari o emolumenti dovuti a consulenti o esperti, viaggi, studi di supporto, test, altre spese di natura tecnica connesse allo studio di fattibilità.

Limiti dell'intervento

Il limite massimo del finanziamento concedibile per programmi di assistenza tecnica è pari ad un miliardo di lire o corrispondente valore in euro.
L'importo massimo del finanziamento delle spese relative agli studi di fattibilità è pari a 700 milioni di lire o corrispondente valore in euro.
Il D.M. 136/2000 prevede, inoltre, massimali in relazione al singolo beneficiario, rispetto allo stesso investimento e alla complessiva esposizione verso il Fondo.
Ai fini della compatibilità dell'agevolazione con la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato, in attuazione della regola cosiddetta "de minimis", l'ammontare complessivo di aiuti concessi ad ogni singola impresa non può superare nel triennio il tetto di 100.000 euro, risultante dalla sommatoria di tutte le agevolazioni percepite durante il periodo stesso, rientranti nel criterio "de minimis".

Procedura e tempi

La domanda deve essere presentata alla SIMEST e redatta su apposito modulo. Il Comitato agevolazioni delibera sulla concessione del finanziamento entro 3 mesi dalla ricezione della domanda. L'esito della richiesta di finanziamento è comunicato all'impresa beneficiaria entro 5 giorni dalla data della delibera del Comitato.
Per garantire il rimborso del capitale, dei relativi interessi, l'impresa deve prestare alla SIMEST, al momento della richiesta di erogazione, idonea garanzia. Le PMI sono tenute a prestare garanzia solo per il 50% dell'importo finanziato.

¹ D.Lgs. 143/98 art. 22, comma 5, lett. b) - D.M. 23 marzo 2000, n. 136